



Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con
Il Ministro dell'Economia e delle Finanze

VISTO il decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, recante “*Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56;

VISTO in particolare l'articolo 31, comma 12, del citato decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, rubricato “*Ulteriori disposizioni urgenti in materia di lavoro*”, il quale dispone “*Sono abrogati l'articolo 6, comma 3, e l'articolo 7, commi 1 e 3, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le dotazioni organiche dell'INAIL e dell'INPS sono incrementate del numero di posti corrispondenti alle unità di personale ispettivo inserite, con decorrenza 1° gennaio 2017, nei ruoli ad esaurimento dei piani triennali dei fabbisogni di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149, all'articolo 1, comma 2, primo periodo, sono soppresse le parole «dall'INPS e dall'INAIL» e all'articolo 7, comma 2, primo periodo, dopo le parole «INPS e INAIL» sono aggiunte le parole «, ferme restando le rispettive competenze ed evitando sovrapposizioni degli interventi,». Le risorse derivanti dalle economie per le cessazioni dal servizio del personale ispettivo cessato a decorrere dal 1° gennaio 2017 sono utilizzabili dall'INPS e dall'INAIL ai fini della determinazione del budget assunzionale previsto dalle vigenti disposizioni in materia. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i fondi per il trattamento accessorio dell'INPS e dell'INAIL sono incrementati in relazione alle assunzioni di personale ispettivo effettuate utilizzando il predetto budget assunzionale nel rispetto del limite di cui all'articolo 23, comma 2, del Decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il personale amministrativo dell'INPS e dell'INAIL, che ha svolto funzioni ispettive in virtù del precedente inquadramento nel profilo di vigilanza, può chiedere di essere reinquadrato nei corrispondenti profili di vigilanza dei rispettivi Istituti, nei limiti delle disponibilità previste dalle relative dotazioni organiche*”;

VISTO il decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, recante “*Disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2024, n. 101;

VISTO in particolare l'articolo 2 ter, del citato decreto legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2024, n. 101, rubricato “*Disposizioni urgenti in materia di agricoltura e di lavoro*”, che al comma 3 dispone “*L'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) è autorizzato, per l'anno 2024, ad assumere a tempo indeterminato, senza previo esperimento delle previste procedure di mobilità di cui all'articolo 30, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sino a 111 unità di personale da inquadrare nell'area dei funzionari, famiglia*





Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con
Il Ministro dell'Economia e delle Finanze

professionale ispettore di vigilanza, nei limiti delle economie utilizzabili a seguito delle cessazioni dal servizio del personale ispettivo a decorrere dal 1° gennaio 2017 e fino al 31 dicembre 2023 ai sensi dell'articolo 31, comma 12, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, individuate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze”;

VISTO il comma 4, del medesimo articolo 2 ter, del citato decreto legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2024, n. 101, che prevede “*Ai fini dei commi 2 e 3, l'INPS e l'INAIL sono autorizzati per l'anno 2024 a bandire una procedura concorsuale pubblica congiunta per titoli ed esami, su base regionale, anche svolta mediante l'uso di tecnologie digitali, con la facoltà di avvalersi della Commissione di cui all'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 [...]”;*

VISTO l'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15;

VISTA la nota prot. 13054 del 21 novembre 2024 con cui il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha chiesto all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) di comunicare ai Ministeri vigilanti, previa formale asseverazione da parte del Collegio dei sindaci, la quantificazione finanziaria delle “*economie utilizzabili a seguito delle cessazioni dal servizio del personale ispettivo a decorrere dal 1° gennaio 2017 e fino al 31 dicembre 2023 ai sensi dell'articolo 31, comma 12, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56”;*

VISTO lo stralcio del verbale del Collegio dei sindaci dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) n. 48 del 17 dicembre 2024, pervenuto al Ministero del lavoro e delle politiche sociali con nota INAIL prot. 60104-20-12-2024-0006543, dal quale risulta che l'organo di controllo non ha formulato osservazioni in relazione alle economie quantificate dall'Istituto, derivanti dalle cessazioni dal servizio del personale ispettivo a decorrere dal 1° gennaio 2017 e fino al 31 dicembre 2023, utilizzabili per le assunzioni a tempo indeterminato per l'anno 2024 di unità di personale da inquadrare nell'area dei funzionari, famiglia professionale ispettore di vigilanza;

VISTA la nota prot. 6351 del 12 febbraio 2025 con cui il Ministero dell'economia e delle finanze ha trasmesso il parere reso dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato che, con nota prot. 31132 del 10 febbraio 2025, ha indicato la necessità di rettificare l'importo comunicato con conseguente nuova





Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con
Il Ministro dell'Economia e delle Finanze

asseverazione da parte del Collegio dei Sindaci dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL);

VISTO la nota del 25 marzo 2025 con cui l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) ha trasmesso copia del verbale del Collegio dei Sindaci n. 11 del 20 marzo 2025 dal quale risulta che l'organo di controllo non ha formulato osservazioni rispetto alla nota prot. 4975 del 12 marzo 2025 della Direzione Centrale Risorse Umane che ha rideterminato le economie utilizzabili ai sensi dell'articolo 2-ter del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2024, n. 101;

RITENUTO di poter procedere alla individuazione delle economie utilizzabili a seguito delle cessazioni dal servizio del personale ispettivo, presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), a decorrere dal 1° gennaio 2017 e fino al 31 dicembre 2023 ai sensi dell'articolo 31, comma 12, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56;

TENUTO CONTO dell'istruttoria effettuata dalla Direzione generale per le politiche previdenziali

DECRETA

Articolo 1

1. Le economie utilizzabili a seguito delle cessazioni dal servizio del personale ispettivo a decorrere dal 1° gennaio 2017 e fino al 31 dicembre 2023 ai sensi dell'articolo 31, comma 12, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, sono individuate in euro 3.427.736,30.
2. Ai sensi dell'art. 2 ter, comma 3, del decreto legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2024, n. 101, stante il disposto di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) è autorizzato, nei limiti delle suddette economie, ad assumere a tempo indeterminato, senza previo esperimento delle previste procedure di mobilità di cui all'articolo 30, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sino ad un massimo di 111 unità di personale da inquadrare nell'area dei funzionari, famiglia professionale ispettore di vigilanza.





Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con
Il Ministro dell'Economia e delle Finanze

Il presente decreto è trasmesso agli Organi di controllo ed è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali www.lavoro.gov.it, dandone avviso per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana

Roma,

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Marina Elvira Calderone

Il Ministro dell'economia e delle finanze
Giancarlo Giorgetti

